



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE
AREA LL.PP.-PATRIMONIO**

REG. GEN. N. 30

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 07-02-2022

Oggetto: Lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex oratorio" - affidamento lavori, approvazione quadro tecnico economico rimodulato e approvazione schema di contratto.

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto Paglialunga Mauro

RESPONSABILE DELL'AREA

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATO che il Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10, dell'art. 50, del D.Lgs. 267/2000, con Decreto Sindacale n. 07/2017 del 21/09/2017 ha provveduto alla nomina del Sottoscritto quale Responsabile del Procedimento degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici di proprietà comunale danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;

VISTO il decreto Legge 189/2016 e s.m.i. recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”* convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, come modificato dal Decreto Legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, e dal Decreto Legge n.148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 e s.m.i., ed in particolare l'art. 14, comma 4, che prevede quanto segue: *“Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario”*.

RICHIAMATA inoltre la legislazione emanata a seguito della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016:

- ⇒ delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
- ⇒ delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
- ⇒ decreto Legge 11 novembre 2016 n. 205 avente per oggetto *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”*;
- ⇒ legge 229 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”* con la quale:
 - il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è stato convertito in legge con modificazioni;
 - il Decreto Legge 11 novembre 2016 n. 205 è stato abrogato mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 205/2016;
- ⇒ Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio;
- ⇒ legge 130 del 16 novembre 2018 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,
- ⇒ legge 55 del 14 giugno 2019 avente per oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;

VISTA l'Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 con la quale è stato approvato il "secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016", **nel quale è inserito l'intervento da realizzare presso l'edificio di proprietà comunale denominato "ex oratorio"**;

VISTO l'Accordo in data 28/12/2016 tra ANAC e INVITALIA per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma;

VISTO il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018 avente per oggetto: *"Delega a Comuni e Province e altri Enti Locali lo svolgimento delle procedure di gare di interesse e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di edifici pubblici di proprietà"*;

CONSIDERATO che è stato acquisito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il Codice C.U.P. G73F18000020001 per i lavori in oggetto;

DATO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 895270992D;

VISTE le determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Belforte del Chienti:

- n. 217 del 31/07/2019 con la quale, ai sensi del comma 8, all'art. 31 e della lettera "a", comma 2 dell'art. 36, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., è stata avviata la procedura di scelta del contraente tramite indagine di mercato invitando n. 3 Professionisti a formalizzare l'offerta finalizzata all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del *"progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori in oggetto"*;
- n. 383 del 18/12/2019 con la quale è stato conferito all'arch. Daniele Ripari, con studio tecnico a Tolentino (MC) in via M.L. King n. 1, l'incarico professionale per la redazione del *"progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex oratorio" a seguito della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016"*,
- n. 188 del 26/08/2020 con la quale è stato approvato il 1° S.A.S.D. a tutto il 21/08/2020 per il pagamento delle spese tecniche relative alla progettazione definitiva dei lavori in oggetto (€. 2.014,00 C.I. compresa, I.V.A. esente);

RICHIAMATO il Disciplinare di incarico n. 537 di protocollo del 04/02/2020 per la redazione del *"progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex oratorio" a seguito della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016"*, sottoscritto dal geom. Paglialonga Mauro, in qualità di R.U.P., e l'arch. Daniele Ripari;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 98 del 13/10/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO dei *"lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato ex oratorio"* per un importo complessivo di €. 170.000,00 di cui €. 124.180,18 per lavori ed €. 45.819,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- n. 46 del 23/06/2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO dei *“lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell’immobile di proprietà comunale denominato ex oratorio”* per un importo complessivo di €. 170.000,00 di cui €. 124.180,18 per lavori ed €. 45.819,82 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

ACCERTATO che, ai sensi della lettera “c”, comma 1, dell’art. 7 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), per i lavori in oggetto il titolo abilitativo è sostituito dal presente atto amministrativo;

ACCERTATO che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto risulta essere stato approvato dal Commissario per la Ricostruzione con Decreto n. 3952 del 16/05/2021 relativa alla conclusione POSITIVA della Conferenza dei Servizi dei *“lavori di riparazione del danno e rafforzamento locale dell’immobile di proprietà comunale denominato “ex oratorio” danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016”*;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell’U.S.R. post-sisma 2016 n. 4428 del 12/07/2021 con la quale è stato consesso a questo Ente il contributo di €. 170.000,00, in forza dell’O.C.S.R. n. 56/2018 e s.m.i., *“lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell’immobile di proprietà comunale denominato ex oratorio”*;

VISTE le determinazioni di questo Ufficio:

- n. 132 del 08/07/2021 con la quale è stato approvato il 2° S.A.S.D. a tutto il 07/07/2021 per il pagamento del SALDO delle spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto (6.240,09 C.I. compresa, I.V.A. esente);
- n. 350 del 31/12/2021 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per i lavori in oggetto pari ad €. 161.745,91, I.V.A. compresa in misura di legge (€. 8.254,09 impegnati con determine n. 188/2020 e n. 132/2021);

RITENUTO ora necessario procedere all’affidamento **dei lavori in oggetto** per un importo a base d’asta pari ad €. 124.180,18 di cui €. 10.972,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ACCERTATO che l’intervento in oggetto dell’importo di €. 124.180,18, al netto dell’I.V.A. nella misura del 10%, rientra fra quelli previsti alla lettera “a”, del comma 2, dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge 120/2020 e dall’art. 51 della Legge 108/2021 che recita *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro.....In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.....”*;

RICHIAMATE le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

RILEVATO che, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 ed in relazione al modico valore degli interventi in oggetto, il Sottoscritto ha effettuato una formale indagine di mercato affidando gli stessi al seguente operatore economico:

- ⇒ ditta “Scisciani & Frascarelli” s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Rossini n. 1 (partita I.V.A. 00131210437), che ha offerto un ribasso sui lavori a base d’asta pari 0,50% (giusta offerta del 07/02/2022 protocollo n. 589);

PRESO ATTO che la ditta Scisciani & Frascarelli è in possesso della certificazione per la categoria OG2 (categoria IVbis) per l'esecuzione dei lavori in oggetto (SOA "la Soatech" s.p.a. attestazione n.35495/17/00 con scadenza 07/09/2025);

RISCONTRATA congrua l'offerta formalizzata dall'operatore economico di cui al punto precedente, anche in considerazione dell'indiscriminato aumento delle materie prime per l'edilizia, che si è manifestato nell'ultimo periodo;

RITENUTO pertanto fondato di fatto e diritto, nell'esercizio delle facoltà di procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni dell'A.V.C.P., conveniente per l'Ente avvalersi della suddetta Impresa, operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative all'intervento in oggetto a seguito di procedura comparativa che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

- a) economicità: garantito dalla circostanza che il prezzo offerto dall'affidatario è inferiore alla media dei costi rilevati sul mercato per la prestazione in oggetto;
- b) efficacia: viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto ottiene l'obiettivo di recuperare l'immobile di proprietà comunale denominato "ex oratorio" danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016;
- c) tempestività: viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per la realizzazione del lavoro;
- d) non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

ACCERTATO che i "lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato ex oratorio", trovano la copertura finanziaria nelle somme a base d'asta del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23/06/2021 e finanziato con le risorse di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018 e trova copertura nel bilancio di previsione di questo Ente dell'anno 2021 al capitolo 2515 "lavori di riparazione edificio ex oratorio danneggiato dal sisma";

RITENUTO opportuno determinare il nuovo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) **rimodulato** come di seguito specificato, a seguito del ribasso d'asta offerto:

QUADRO ECONOMICO		
1	Lavori di riparazione del danno edificio ex oratorio	€ 124.180,18
IMPORTO DEI LAVORI		€ 124.180,18
a detrarre ONERI per ATTUAZIONE SICUREZZA NON soggetti a ribasso		€ 10.972,09
IMPORTO LAVORI soggetti a Ribasso d'Asta		€ 113.208,09
A detrarre ribasso d'asta offerto pari al 0,50%		€ 566,04
Restano		€ 112.642,05
a sommare Oneri per Attuazione Sicurezza		€ 10.972,09
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		€ 123.614,14
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
a	Imprevisti e lavori su fattura	€ 10.440,76
b	Spese tecniche	

	1. spese tecniche progetto, D.L. e Sicurezza	€	16.197,18	
	2. incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	1.365,98	
c	C.I. Inarcassa al 4% su B1	€	647,89	
d	I.V.A. al 10% sui lavori (punto 1)	€	12.361,41	
e	I.V.A. al 10 su imprevisti e lavori su fattura (2a)	€	1.044,08	
f	I.V.A. al 22% su spese tecniche (B1)	€	3.563,38	
g	I.V.A. al 22% su C.I. Inarcassa (2c)	€	142,54	
h	Economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'I.V.A.	€	622,64	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	46.385,86
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO			€	170.000,00

VISTO lo schema del contratto di appalto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, schema già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23/06/2021 (approvazione progetto esecutivo);

RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 16 settembre 2009, a termini della quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, sono state adottate le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto geom. Mauro Paglialunga;

ATTESTATO che il Responsabile Unico del procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

DATO ATTO, quindi, che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 267/2000:

- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, e dell'articolo 183, comma 7;

RICHIAMATI:

- ⇒ il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- ⇒ il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, negli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
- ⇒ il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2011;
- ⇒ la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- ⇒ il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 (*funzioni e responsabilità dei dirigenti*), 183 (*impegno di spesa*), 191 (*regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*) e 192 (*determinazioni a contrattare e relative procedure*);
- ⇒ Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018

ATTESA la natura gestionale del presente atto;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che, per quanto espresso in premessa, i “*lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato ex oratorio*”, a seguito di formale preliminare indagine di mercato, saranno eseguiti dall'impresa “*Scisciani & Frascarelli*”, con sede a Tolentino (MC) in via Rossini n. 1 (partita I.V.A. 00131210437), per un importo di €. 123.614,14, al netto del ribasso offerto pari a 0,50% e compresi gli oneri per la sicurezza;
3. Di imputare la spesa di €. **135.975,55**, comprensiva di I.V.A. in misura di legge, al capitolo 2515 “*lavori di riparazione edificio ex oratorio danneggiato dal sisma*” del bilancio dell'esercizio corrente, finanziato dall'Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018, dando atto che la stessa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e del principio contabile applicato n. 2 allegato al DPCM 28 dicembre 2011, si prevede che sia esigibile nel corrente esercizio;
4. Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 895270992D;
5. Di dare atto che è stato preventivamente accertato che il pagamento derivante dall'assunzione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009;
6. Di approvare lo schema del contratto di appalto dei “*lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato ex oratorio*”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà firmato dal Sottoscritto e dal legale rappresentante dell'Impresa sotto forma di atto pubblico;
7. Di dare atto che a seguito della succitata aggiudicazione e del ribasso formulato dalla ditta affidataria dei lavori in oggetto si è delineato il seguente nuovo quadro economico tecnico (Q.T.E.) rimodulato e così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
1	Lavori di riparazione del danno edificio ex oratorio	€	124.180,18
IMPORTO DEI LAVORI			€ 124.180,18
a detrarre ONERI per ATTUAZIONE SICUREZZA NON soggetti a ribasso			€ 10.972,09
IMPORTO LAVORI soggetti a Ribasso d'Asta			€ 113.208,09
A detrarre ribasso d'asta offerto pari al 0,50%			€ 566,04
Restano			€ 112.642,05

DETERMINAZIONE n.30 del 07-02-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

a sommare Oneri per Attuazione Sicurezza		€	10.972,09
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		€	123.614,14
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
A	Imprevisti e lavori su fattura	€	10.440,76
B	Spese tecniche		
	1. spese tecniche progetto, D.L. e Sicurezza	€	16.197,18
	2. incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	1.365,98
C	C.I. Inarcassa al 4% su B1	€	647,89
D	I.V.A. al 10% sui lavori (punto 1)	€	12.361,41
e	I.V.A. al 10 su imprevisti e lavori su fattura (2a)	€	1.044,08
f	I.V.A. al 22% su spese tecniche (B1)	€	3.563,38
g	I.V.A. al 22% su C.I. Inarcassa (2c)	€	142,54
h	Economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'I.V.A.	€	622,64
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	46.385,86
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO		€	170.000,00

8) Di dare atto e comunicare che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto geom. Mauro Paglialunga, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente;

9) Di attestare che in relazione al presente provvedimento il R.U.P. non ha conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001";

10) Di demandare a successivo atto i provvedimenti di liquidazione, che verrà adottato previa acquisizione:

- a) fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) comunicazione ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, inerente agli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal CIG sopra indicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'operatore economico nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

11) Di trasmettere all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione via PEC all'indirizzo regione.marche.usr@emarche.it, il presente atto per quanto di competenza.

12) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- a) nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- b) all'Albo Pretorio telematico, in conformità agli articoli 10 e 124 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 15 giorni.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
(Provincia di Macerata)

Rep. n. ____/2022

* * *

CONTRATTO DI APPALTO: Lavori di riparazione del danno e rafforzamento locale dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex oratorio" danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 (decreto di finanziamento n. 4428 del 12 luglio 2021 del Direttore dell'USR)

Codice CIG 895270992D

Codice CUP G73F18000020001

* * *

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno __ (_____) del mese di _____, nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, piazza Umberto I° n. 13 – 62020 Belforte del Chienti (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del Comune di Belforte del Chienti, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti, fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

1) geom. Mauro Paglialunga, nato a Camerino (MC) il 27 marzo 1968 – codice fiscale PGL MRA 68C27 B474C, domiciliato per la carica in Belforte del Chienti (MC) in piazza Umberto I° n. 13, il quale interviene al presente atto e stipula, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale, nonché in virtù:

- del Decreto Sindacale n 07 del 21/09/2017, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di riparazione dei danni nelle opere pubbliche a seguito della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
- del Decreto Sindacale n. 02 del 03/01/2022, con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente ed al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

non per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area Sisma ed in rappresentanza del Comune di Belforte del Chienti (codice fiscale 00269440434) con sede in piazza Umberto I° n. 13, più avanti indicato come "Comune" o "Committente";

2) Sig. _____, nato a _____ il __. __. __, e residente a _____ (__) in via _____ n. __ (Codice Fiscale _____), il quale interviene al presente atto quale _____ e _____ della ditta "_____", con sede legale a _____ in via _____ n. __ (codice fiscale e Partita I.V.A. _____), di seguito nel presente atto denominato anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola.

Detti Comparenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo.

premesse che

- con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i., lo stato di emergenza in conseguenza della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. ed in particolare il comma 4, dell'art. 14 che prevede quanto segue "sulla base delle priorità stabilite dal Commissario Straordinario di intesa con i vice commissari della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere "a" e "b", i soggetti attuatori, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario Straordinario";
- in data 28/12/2016 è stato stipulato tra il Commissario, l'ANAC e INVITALIA "l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma";
- in riferimento al presente atto risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di missione e la Centrale Unica di Committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nel contratto di appalto;
- nell'ambito del secondo programma degli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016, nell'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 figura, tra gli altri, l'intervento in epigrafe indicato;

DETERMINAZIONE n.30 del 07-02-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

- la Giunta Comunale nella seduta del __.__.____ con atto n. __ ha approvato il progetto ESECUTIVO relativo ai “LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “EX ORATORIO” DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016”, redatto dal Professionista incaricato, arch. Daniele Ripari;
- con decreto n. ____ del __/__/____ del Direttore dell’U.S.R. è stato approvato in via definitiva il progetto ESECUTIVO dei “*lavori di riparazione del danno e rafforzamento locale dell’immobile di proprietà comunale denominato “ex oratorio” danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016*”, per un importo complessivo di €. 170.000,00 di cui €. __. __, __ per lavori a base d’asta ed €. __. __, __ per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 43 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Ente Attuatore e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
- il C.I.G (codice identificativo di gara) é: _____;
- il C.U.P. (codice unico di progetto) è: **G73F18000020001**;
- con determinazione dell’Area Tecnica n. __ del __/__/____, ai sensi della lettera “a”, del comma 2, dell’art. 1 della Legge 120/2020 e del comma 2, dell’art. 3 dell’O.C.S.R. n. 109/2020, i “**LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “EX ORATORIO” DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016**”, sono stati aggiudicati alla ditta “_____”, con sede a _____, per un importo netto di €. __. __, __, ottenuto applicando il ribasso d’asta del __, __% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, ed è stato approvato il Q.T.E. rimodulato a seguito dell’aggiudicazione e all’approvazione dello schema di contratto di appalto;
- è stata richiesta, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva, con esito positivo, come risulta dal documento (DURC) emesso dagli Enti preposti con scadenza in data __/__/____;
- l’Appaltatore e il Responsabile del procedimento in data __/__/____ hanno sottoscritto il verbale nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
- l’Appaltatore in data __/__/____ protocollo n. ____ ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto, tra cui:
 - ✚ “garanzia definitiva”, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del Codice, mediante polizza n. _____, rilasciata da “_____” in data __. __. ____ dell’importo di €. __. __, __ pari al __, __% dell’importo di aggiudicazione (anziché del __, __% per effetto della certificazione di qualità ai sensi del comma 7, dell’art. 93, del Codice);
 - ✚ garanzia ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del Codice mediante polizza n. _____ emessa in data __. __. ____ da “_____”, Agenzia di _____, per le seguenti somme:
 - a) €. __. __, __ (80%) per danni a opere e impianti preesistenti;
 - b) €. __. __, __ (20%) per danni a opere e impianti di nuova realizzazione;
 - c) €. __. __, __ per la responsabilità civile verso terzi.
- il legale rappresentante della Società appaltatrice ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel seguito si intende:

- CODICE = D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- RG = D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate;
- RUP = Responsabile Unico del Procedimento;
- CSA = Capitolato Speciale d’Appalto;
- DURC = Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Belforte del Chienti, come sopra rappresentato e in qualità di Ente Attuatore, affida all’impresa “_____” s.r.l., con sede legale a _____, che accetta, l’appalto a misura dei “**Lavori di riparazione del danno e rafforzamento locale dell’immobile di proprietà comunale denominato “ex**

oratorio” danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2019e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in €. _____._____._____. (diconsi Euro _____ virgola _____), oltre all'I.V.A. in misura di legge, ottenuto applicando il ribasso offerto pari al __, __% sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza dell'importo di €. _____._____._____.

Il presente contratto è stipulato “a misura” ai sensi del comma 7, dell'art. 43, del D.P.R. n. 207/2010.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione il comma 1, dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla:

- Giunta Comunale con deliberazione n. __ del __/__/____;
- Regione Marche con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) n. ____ del __/__/____;

nonché delle condizioni stabilite nella lettera di invito alla gara.

Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante, rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, in copia digitale di documenti analogici, i seguenti elaborati progettuali:

- “A”: Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
- “B”: Elenco prezzi unitari.

Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti digitalmente in segno di conoscenza ed accettazione e gli stessi vengono conservati dall'Ente Attuatore presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi eseguiti.

Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n.145/2000, per quanto non abrogato;
- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze in premessa citate.

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice;
- Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.123 del 28.12.2010;
- protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10/11/2011 e sottoscritto dal Comune di Belforte del Chienti.

Art. 5 - TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato, all'art. __ del Capitolato Speciale d'Appalto) in giorni ____ (_____) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida attuative del Codice degli Appalti (Decreto n. 49 del 07/03/2018).

Art. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite dall'art.107 del Codice, dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 e dall'art. __ del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno (1) per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'eventuale penale complessiva non

può comunque superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale; qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del procedimento è tenuto a promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

L'appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Belforte del Chienti (MC) può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, è dovuta ai sensi del comma 18, dell'art. 35, del Codice e la stessa è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria prevista dal medesimo comma, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di stati d'avanzamento dei lavori di importo, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% (comma 5 e 5bis, dell'art. 30, del Codice), **pari a €. 40.000,00** (art. __ del Capitolato Speciale d'Appalto), previa verifica del D.U.R.C..

Agli stati di avanzamento sopra riportati dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del precedente pagamento (comma 1, dell'articolo 14, dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate ai lavori in oggetto.

L'appaltatore il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata.

Ai sensi del comma 9bis, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conti correnti dedicati":

1. _____ - Agenzia: _____ - piazza _____, codice IBAN: _____.

La persona autorizzata ad operare sul conto è esclusivamente il sig. _____, generalizzato in premessa, come da dichiarazione agli atti di questo Ente.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora le transazioni finanziarie, derivanti dall'esecuzione contrattuale, vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a..

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun S.A.L., il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Per quanto concerne la rata di saldo il certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (comma 4, art. 102 del Codice).

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto.

ART. 13 - RITARDO DEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.

ART. 14 - SICUREZZA

Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 15 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare il sub-appalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante previa presentazione di istanza corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice, ricordando che la quota subappaltabile non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori (comma 2, dell'art. 105, del Codice).

Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dal comma 13, dell'art. 105 del Codice. L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di pagamento.

ART. 16 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

I lavori di cui al presente documento sono soggetti, entro 3 (tre) mesi dalla di ultimazione lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.

L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il predetto termini di 2 (due) anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 17 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria (proprietari, struttura organizzativa, organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'articolo 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e al D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli ancora in vigore, ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino collaudabili e conformi al progetto, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dagli elaborati progettuali. In ogni caso l'Appaltatore non dovrà dare corso, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- b. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti nel C.S.A.;
- c. le spese di allaccio, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni ed i consumi occorrenti per tutti gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori (acqua, energia elettrica, etc.). L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza;
- d. le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;
- e. il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Provincia, ENEL, ASSM, etc.), per l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del cantiere;
- f. le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;
- g. le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi dei lavori a "misura", fisso ed invariabile, di cui all'art. 3 (corrispettivo) del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento vigenti.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

ART. 18 - CONTENZIOSO

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.

E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.

La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Belforte del Chienti (MC), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto.

Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi degli artt. 1671 del Codice Civile e dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2", della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.

ART. 21 - RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo del contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

ART. 22 - INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

ART. 23 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'ottavo comma, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

ART. 24 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 25 - DIRETTIVA ANTIMAFIA

In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica nelle quali gli operatori economici debbono dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna

le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate.

⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1: il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola n. 2: Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 del C.P., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del C.P..

⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1: L'impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.

Clausola n. 2: L'impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'Appaltatore assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:

- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma 3);
- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.
- obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 4 e 5);

DETERMINAZIONE n.30 del 07-02-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3, comma 2);
- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub-contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articolo 5 e 6 del Protocollo (art. 3, comma 2);
- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a");
- obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a");
- obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lettera "b") e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lettera "b");
- obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");
- obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lettera "d");
- impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lettera "a");
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lettera "b");
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le

informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lettera "c");

- accettazione espressa del fatto che, l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.

Si dà infine atto che la ditta " _____ " risulta iscritta:

- all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (white list sisma 2016), ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., con scadenza al 16/06/2020;
- all'Elenco degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di Teramo, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18/04/2013, con scadenza al 04/01/2021.

ART. 26 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. __ del __/__/____.

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 28 – DOMICILIO APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in via _____ n. __ – _____.

ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione.

Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munite di certificato qualificato in termine di validità da me verificate.

Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario comunale è apposta ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munita di certificato qualificato in termine di validità.

Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14, dell'art.32 del Codice consta di n. 30 facciate scritte per intero e n. 7 righe della trentunesima facciata.

Ente Attuatore

l'impresa

" _____ "

Pagialunga geom. Mauro

** documento firmato digitalmente digitalmente*

Sig. _____

** documento firmato*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Angelo Montaruli

** documento firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 d 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (*corrispettivo*); art. 5 (*termini per inizio e ultimazione lavori*); art. 7 (*penali*); art. 10 (*liquidazione corrispettivi*); art. 12 (*modalità di pagamento degli acconti e del saldo*); art. 15 (*disciplina sub-appalti*); art. 17 (*oneri a carico dell'Appaltatore*); art. 18 (*contenzioso*); art. 19 (*risoluzione e recesso del contratto*) e art. 25 (*direttiva antimafia*).

Ente Attuatore

“ _____ ”

Paglialunga geom. Mauro

** documento firmato digitalmente*

l'impresa

Sig. _____

** documento firmato digitalmente*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Paglialunga Mauro

li, 07-02-2022

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paglialunga Mauro

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 27-04-2022

li, 27-04-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 27-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Paglialunga Mauro

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.